

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua ad uso Domestico, mediante 1 sorgente in Comune di VALDILANA, rinnovata al Consorzio Acque Frazione Mazza con D.D. n° 345 del 18.03.2019. PRAT. 629.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 345 del 18.03.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

DETERMINA

di identificare come Concessionario il CONSORZIO ACQUE FRAZIONE MAZZA C.F. 92004680028 con sede legale in via G. Marconi n. 31 - 13835 VALDILANA (ex -Trivero). Di approvare il disciplinare sostitutivo di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 14.02.2019 dal legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 30 del Regolamento il rinnovo della concessione per poter derivare l/s massimi 0,5 ed un volume massimo annuo di 3.154 m<sup>3</sup> , cui corrisponde una portata media di l/s 0,1 d'acqua, mediante 1 sorgente in Comune di VALDILANA, ad uso Domestico, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di dare atto che la concessione è rinnovata per ulteriori 30 anni, come indicato nel disciplinare all'art. 10, a partire dal 26.04.2018, giorno successivo alla scadenza del precedente provvedimento di concessione (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.953 di Rep. del 14 febbraio 2019

ART. – 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per la presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato